

BVGer C-765/2016 vom 21. Januar 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-765_2016

FR: TAF C-765/2016 du 21 janvier 2019

IT: TAF C-765/2016 del 21 gennaio 2019

Regeste

Assegnazione alle tariffe dei premi

Erwägungen

E. 7.1

La ricorrente fa valere che né il nuovo tariffario LAINF edizione 01.2016 di C._____ né lo scritto dell'UFSP del 26 febbraio 2015 giustificano gli importanti aumenti dei premi a decorre dal 1° gennaio 2016 decisi dall'autorità inferiore nel caso qui in esame. Non li giustificerebbero nemmeno l'accresciuta aspettativa di vita degli assicurati e l'aumento delle spese di trattamento (provvedimento dell'autorità inferiore dell'ottobre 2015), nonché il rispetto del principio della conformità al rischio e della mutualità a fronte dell'esperienza nella categoria di rischio della ricorrente (decisione impugnata del 23 dicembre 2015), presupposti peraltro mai concretamente dimostrati dall'autorità inferiore nel caso concreto. La censura è fondata ed è stata già ammessa nelle sentenze finora rese dal TAF con riferimento agli aumenti di premio 2016 resi da B._____ e fondate su tali motivi (cfr. le sentenze del TAF C-1361/2016, C-1362/2016, C-1363/2016, C-1365/2016 e C1368/2016 [quest'ultima sentenza riguardante un'impresa ricompresa nella medesima categoria della ricorrente {ristorante} nel tariffario applicato]). Per i motivi che si indicherà di seguito, non sussistono ragioni per scostarsi da tale valutazione neppure nel caso di specie.

E. 7.2

La doglianza secondo la quale l'aumento dei premi 2016 deciso dall'autorità inferiore non può essere giustificato con l'entrata in vigore - il 1° gennaio 2016 - del nuovo tariffario LAINF edizione 01.2016 di C._____ è, come già precedentemente accennato, giustificata. Infatti, è incontestato in questa sede che, secondo il contratto stipulato (sulla base del quale a B._____ competono le prestazioni a breve durata e a C._____ quelle a lungo termine), a decorrere dal 1° marzo 2011 è stata determinata la classificazione della ricorrente come segue: classe di rischio 51, grado 5, tasso di premio finale 3.87perthousand per gli IP; classe di rischio 13, sottoclasse 5, tasso di premio finale 14.40perthousand per gli INP. Nel 2013 e 2014, il tasso di premio finale è stato ribassato a 3.82perthousand rispettivamente 3.76perthousand per gli IP e a 14.18perthousand rispettivamente 13.96perthousand per gli INP. Nel 2015 non vi è stato alcun adattamento di attribuzione a classi di rischio, gradi, sottoclassi o tassi di premio finali secondo il tariffario LAINF edizione 01.2014 di C._____. Ciò è per contro avvenuto, secondo il tariffario LAINF edizione 01.2016 di C._____. Sennonché, a fronte di un leggero aumento del tasso di premio IP nell'edizione 01.2016 rispetto all'edizione 01.2014 del tariffario LAINF di C._____ (da 8.27perthousand per il grado 11 alla medesima aliquota per il grado 10) vi è stata una diminuzione per gli INP (da 17.68perthousand per la sottoclasse 9 alla stessa aliquota ma per la sottoclasse 10). A giusta ragione la ricorrente ha fatto valere in questa

sede che l'autorità inferiore non poteva decidere unilateralmente le importanti modifiche dei tassi di premio finali - nuovo tasso di premio IP: 8.27% (precedentemente: 3.76perthousand) e nuovo tasso di premio INP: 17.68perthousand (precedentemente: 13.96perthousand) - con le menzionate modifiche intervenute nel tariffario edizione 01.2016 di C._____, già solo per il fatto che non è dimostrato un cattivo andamento assicurativo nella categoria a rischio cui appartiene la ricorrente, dunque un motivo di risanamento secondo la lett. D. del più volte richiamato tariffario LAINF edizione 01.2016 di C._____. La censura sollevata dalla ricorrente è pertanto fondata (cfr., su questo punto, anche la sentenza del TAF C-1368/2016 consid. 5.2).

E. 7.3

Inoltre, la ricorrente si duole pure del fatto che l'autorità inferiore ha, a torto, ritenuto di dovere riclassificare la ricorrente in virtù dello scritto dell'UFSP del 26 febbraio 2015. Anche tale doglianza è fondata, per quanto emerge dall'estratto dello scritto in questione. Nello stesso, l'autorità di vigilanza conclude che i premi netti delle tariffe per il 2017 (non appare indicato il 2016) sono da fissare in modo tale che non sorgano finanziamenti incrociati tra singole classi di rischio. A giusta ragione, la ricorrente fa valere che da ciò non si può dedurre/ricavare un'indicazione con riferimento concreto ad una riclassificazione, decisa unilateralmente dall'assicuratore, della ricorrente o meglio ad una riclassificazione della categoria di imprese cui appartiene con importante aumento dei tassi di premio finali. Alla luce di quanto precede, la natura giuridica dello scritto dell'UFSP del 26 febbraio 2015 può restare indecisa (suggerimento o istruzione vincolante). Pertanto, anche lo scritto dell'UFSP in questione non implica la facoltà per l'istanza inferiore di modificare unilateralmente, senza motivazione o prove pertinenti, il contratto tra le parti (cfr. anche la sentenza del TAF C-1368/2016 consid. 5.3).

E. 7.4

Quanto agli altri motivi invocati dall'autorità inferiore per giustificare la pronuncia della decisione impugnata - l'accresciuta aspettativa di vita degli assicurati e l'aumento delle spese di trattamento (provvedimento dell'autorità inferiore dell'ottobre 2015) nonché il rispetto del principio della conformità al rischio e della mutualità a fronte dell'esperienza nella categoria di rischio della ricorrente (decisione impugnata del 23 dicembre 2015) - va rilevato che pure tali argomenti, nella loro genericità, non dimostrano la necessità degli importanti aumenti dei tassi di premio IP e INP finali decisi dall'autorità inferiore.

E. 7.4.1

In ogni caso, l'adeguamento dei premi, per modifiche intervenute successivamente alla conclusione del contratto assicurativo, allo stato attuale degli atti di causa non si giustifica né con l'argomento dell'accresciuta aspettativa di vita e dell'aumento delle spese di trattamento, né con il rispetto del principio della conformità al rischio e della mutualità a fronte dell'esperienza nella categoria di rischio della ricorrente. Tali motivazioni sono troppo generiche. Non è dato sapere su quali precisi dati e cifre si sia fondata l'autorità inferiore per ritenere un aumento dei costi nella categoria di rischio cui appartiene la ricorrente, rispettivamente per considerare non sia più rispettato il principio della conformità al rischio nonché della mutualità e dunque l'adempimento delle condizioni per decidere unilateralmente un importante aumento dei tassi di premio finali, fermo restando che incombe all'autorità inferiore medesima di indicare di moto proprio i dati e le cifre precise e concrete su cui fonda la necessità degli adeguamenti e le ragioni degli importanti

aumenti decisi unilateralmente. Per conseguenza, l'autorità inferiore non è riuscita a dimostrare in modo sufficiente l'esistenza di elementi intervenuti successivamente alla conclusione del contratto d'assicurazione, dunque non già noti al momento della stipulazione del contratto medesimo, che possano legittimare la riclassificazione della ricorrente con importante aumento dei tassi di premio finali (cfr. anche la sentenza del TAF C-1368/2016, in particolare consid. 5.5.2).

E. 7.4.2

Inoltre, l'autorità inferiore non ha sostenuto che la classificazione, con i relativi tassi di premio finali, stabilita al momento della stipulazione del contratto assicurativo non rispettasse le norme legali e i principi richiamati al considerando 4 del presente giudizio rispettivamente le disposizioni tariffali allora in vigore. Ha semplicemente allegato nella risposta al ricorso e nella duplice che, tenuto conto del proprio potere discrezionale, ha fissato i premi della ricorrente al di sotto dei tassi di premio come definiti da C._____. Per conseguenza, può essere presunta la conformità di tale classificazione alle norme, ai principi ed alle disposizioni tariffali allora in vigore, considerato che sulla base di un esame d'ufficio degli atti di causa al loro stato attuale non appare che ciò non fosse il caso (cfr. anche la sentenza del TAF C-1368/2016 consid. 5.6.2). Per sovrabbondanza può essere ancora osservato che, qualora si volesse, per denegata ipotesi, sostenere/considerare che la classificazione iniziale, con relativi tassi di premio finali, fosse errata, bisognerebbe allora determinare, come rettamente rilevato dalla ricorrente, se siano date le condizioni per una riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. sul tema la sentenza del TAF C-3140/2013 dell'11 gennaio 2018 consid. 6.1), se B._____ fosse consapevole o meno dell'errore iniziale già al momento della stipulazione del contratto (o, come sostenuto dalla ricorrente, abbia eventualmente addirittura voluto incorrere nell'errore [dumping], o comunque a partire da quale successivo momento ne fosse consapevole, e in che misura la ricorrente possa invocare il principio della buona fede (art. 9 Cost.) in tale contesto. Ma tant'è. Allo stato attuale degli atti di causa non vi sono elementi per ritenere che la classificazione iniziale fosse manifestamente errata, ciò che appunto nemmeno l'autorità inferiore ha preteso, tanto meno dimostrato.

E. 7.5

Stante la valutazione di cui al presente considerando che giustifica l'annullamento della decisione impugnata (nella misura dell'ammissibilità del ricorso [v. considerando 1.2.2 di questa sentenza), non vi è altresì ragione di esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente (cfr. anche la sentenza del TAF C-1368/2016 consid. 5.6.2). Basti comunque rilevare, per sovrabbondanza, che non appare neppure dimostrato, tanto meno con sufficienti cifre e dati precisi e concreti, che l'importante aumento dei tassi di premio finali possa trovare la sua giustificazione in supplementi per le spese amministrative, costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e eventuale finanziamento di un fondo di compensazione, fermo restando che secondo giurisprudenza (cfr. DTF 131 V 439 consid. 6), "la LAINF non conferisce a un assicuratore privato esercitante l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni la competenza di modificare unilateralmente una clausola contrattuale concernente il supplemento di premio per le spese amministrative; in particolare, la competenza di modificare, mediante una decisione comunicata almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile, il tariffario dei premi o l'attribuzione di un'azienda a un tale tariffario (art. 92 cpv. 5 e 7 LAINF; art. 113 cpv. 3 OAINF), non

comprende anche quella di modificare il supplemento per le spese amministrative".

E. 8

Alla luce di quanto precede, l'autorità inferiore deve in conclusione sopportare le conseguenze dell'assenza di prove, motivo per cui non erano date le condizioni per effettuare una riclassificazione unilaterale ex art. 92 cpv. 5 LAINF. La riclassificazione unilaterale decisa dall'autorità inferiore - non suffragata da sufficienti elementi probatori - è pertanto illecita. Il ricorso, nella misura in cui ammissibile, va accolto e la decisione su opposizione impugnata - che ha rimpiazzato la decisione dell'ottobre 2015 (cfr. su questo punto la sentenza del TF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 5.2.1 con rinvii; v. anche DTF140 V 70 consid. 4.2) - va annullata.

E. 9.1

Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di CHF 2'000.-, versato il 4 maggio 2016 (doc. TAF 6), sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

E. 9.2

Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 4'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente (cfr. anche sentenze del TAF nei casi C-1361/2016, C-1362/2016, C-1363/2016 e C-1368/2016). L'indennità per ripetibili è posta a carico di B._____. Peraltro, e contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente nel suo scritto del 12 dicembre 2018, non vi è alcun motivo di aumentare siffatta indennità per ripetibili in ragione degli evocati costi di traduzione originati dal fatto di avere, a suo dire, dovuto inoltrare ricorso e replica in lingua italiana. In effetti, la ricorrente avrebbe senz'altro potuto presentare il ricorso e la replica in lingua tedesca o in un'altra lingua ufficiale di sua scelta (pacifico essendo nel caso concreto, al di là dell'errore commesso dall'autorità inferiore nell'indicazione del rimedio giuridico, sia la competenza del TAF [cfr. DTAF 2007/27 consid. 1], sia il diritto della ricorrente di scegliere liberamente [art. 18 Cost.], dinanzi ad un'autorità federale, la lingua ufficiale degli allegati da lei inoltrati, e ciò indipendentemente dalla lingua del procedimento [cfr., fra l'altro, la sentenza del TAF B-2577/2016 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1, in particolare 4.1.1 e relativi riferimenti]). Ad ogni buon conto, la ricorrente non aveva - in concreto - alcuna necessità di farsi assistere nella presente causa da un rappresentante legale non sufficientemente cognito della lingua italiana, tanto meno nella misura in cui riteneva di dovere presentare ricorso e replica in italiano. In conclusione, la ricorrente deve sopportare le conseguenze legate alla libera scelta del proprio legale, ciò che nel caso di specie significa assumersi personalmente i costi di traduzione, appunto non necessari, connessi con tale libera scelta. In siffatte circostanze, non può pertanto pretendere che i costi di traduzione da lei inutilmente sostenuti per inoltrare un ricorso ed una replica in italiano siano posti a carico dell'autorità inferiore. (dispositivo alla pagina seguente)